

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **Direzione centrale Entrate**

**Roma, 22/02/2011**

**Circolare n. 38**

*Ai Dirigenti centrali e periferici  
Ai Direttori delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
periferici dei Rami professionali  
Al Coordinatore generale Medico legale e  
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente  
Al Presidente e ai Componenti del  
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio  
dei Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti  
delegato all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali  
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: Lavoratori autonomi e parasubordinati. Contribuzione volontaria per l'anno 2011**

**SOMMARIO:** 1. versamenti volontari nelle gestioni artigiani e commercianti  
2. versamenti volontari nella Gestione separata

### **1) Artigiani e Commercianti**

Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli Artigiani e dagli Esercenti attività commerciali viene determinato, come è noto, secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, stabiliti dall'art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modifiche e integrazioni (v. circolare n. 96 del 2003).

La relativa contribuzione volontaria si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla citata norma. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.

L'importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:

	Artigiani	Commercianti
titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni	20,00 %	20,09 %
collaboratori di età non superiore ai 21 anni	17,00 %	17,09 %

Sulla base delle predette aliquote e dei valori reddituali aggiornati, sono state predisposte le tabelle di contribuzione che seguono, da applicare con effetto dal 1° gennaio 2011. I valori sono stati definiti arrotondando all'unità di euro gli importi dei redditi che delimitano le otto classi di contribuzione e gli importi dei redditi medi imponibili; al centesimo di euro gli importi di contribuzione mensile relativi alle predette classi.

**ARTIGIANI**  
*Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria  
 (Decorrenza 1/01/2011)*

Classi di reddito		Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
			<b>20%</b>	<b>17%</b>
1	Fino € 14.552	14.552	242,53	206,15
2	da € 14.553 a € 19.300	16.927	282,12	239,80
3	da € 19.301 a € 24.048	21.675	361,25	307,06
4	da € 24.049 a € 28.796	26.423	440,38	374,33
5	da € 28.797 a € 33.544	31.171	519,52	441,59
6	da € 33.545 a € 38.292	35.919	598,65	508,85
7	da € 38.293 a € 43.041	40.667	677,78	576,12
8	da € 43.042	43.042	717,37	609,76

## COMMERCianti

Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria  
(Decorrenza 01/01/2011)

Classi di reddito		Reddito medio imponibile	Contribuzione mensile	
			<b>20,09%</b>	<b>17,09%</b>
1	Fino € 14.552	14.552	243,62	207,24
2	da € 14.553 a € 19.300	16.927	283,39	241,07
3	da € 19.301 a € 24.048	21.675	362,88	308,69
4	da € 24.049 a € 28.796	26.423	442,37	376,31
5	da € 28.797 a € 33.544	31.171	521,85	443,93
6	da € 33.545 a € 38.292	35.919	601,34	511,55
7	da € 38.293 a € 43.041	40.667	680,83	579,17
8	da € 43.042	43.042	720,59	612,99

### **N.B.**

La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati sub "reddito medio imponibile".

## **2) Gestione separata**

L'importo del contributo volontario dovuto alla Gestione Separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 184/1997, cioè applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l'aliquota IVS di finanziamento della Gestione.

Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l'aliquota IVS vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l'anno 2011, come peraltro indicato nella circolare n. 30 /2011, al 26,00%.

Poiché il minimale per l'accredito contributivo è fissato, per l'anno in € 14.552,00, per il medesimo anno l'importo minimo dovuto dai proscutori volontari della gestione separata non potrà essere inferiore a € 3.784,00, su base annua, e ad € 315,33 su base mensile.

Poiché la contribuzione obbligatoria viene accreditata su base mensile, anche il contributo volontario dovrà essere calcolato per mese e poi versato per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati:

- 30 giugno 2011 per il 1° trimestre 2011 (gennaio – marzo)
- 30 settembre 2011 per il 2° trimestre 2011 (aprile – giugno)
- 31 dicembre 2011 per il 3° trimestre 2011 (luglio – settembre)
- 31 marzo 2012 per il 4° trimestre 2011 (ottobre – dicembre)

Il Direttore Generale  
Nori